

COMMISSIONE VII

DIFESA

29.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Disegno di legge (Rinvio):		
Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (2509)	352	
PRESIDENTE	352	
Disegno di legge (Rinvio):		
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della fondazione « Acropoli alpina » (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (2064)	352	
PRESIDENTE	352	
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	352	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (2419)	352	
PRESIDENTE	352, 353	
ANGELINI	354	
		PAG.
		DE MEO, <i>Relatore</i> 353, 354
		LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 354
		LUCCHESI 353
		RAUTI 354
		SAVOLDI 354
		VENEGONI 353
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):
		Senatori MARCORA ed altri: Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (2841) 354
		PRESIDENTE 354, 355, 356
		DE MEO, <i>Relatore</i> 354, 356
		LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 355
		NAHOUM 354
		RAUTI 355
		SAVOLDI 355, 356
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 356

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1974

La seduta comincia alle 10,10.

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 novembre 1973.

In attesa del parere della I Commissione Affari Costituzionali, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della fondazione « Acropoli alpina » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2064).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della fondazione " Acropoli alpina ", già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta dell'11 aprile 1973.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Pregherei la Commissione di concedere un rinvio nell'esame di questo provvedimento, in quanto il dicastero del tesoro ha chiesto un breve lasso di tempo per riesaminare la questione, nonostante che il contributo sia molto limitato e che l'interesse del Ministero della difesa di condurre a termine l'iter di questo provvedimento sia massimo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che su richiesta del rappresentante del Governo la discussione del provvedimento è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 ottobre 1973.

Ha chiesto di parlare il sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Lattanzio. Ne ha facoltà.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prima di iniziare la discussione sul disegno di legge, debbo far presente alla Commissione che in seguito a riesame del problema degli inquadramenti del personale già in servizio, sulla base di segnalazioni di casi di singoli o di intere categorie, da parte dei sindacati, il Governo intende presentare i seguenti emendamenti sostitutivi dell'articolo 3:

ART. 3.

Alla prima formazione del ruolo della carriera esecutiva previsto dall'articolo 1 si provvede nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati di ruolo organico delle carriere esecutive del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso stabilimenti o enti militari sanitari, che siano muniti di diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

b) mediante inquadramento, nella qualifica di assistente tecnico principale, del personale di ruolo della carriera ausiliaria e di quello operaio del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso stabilimenti o enti militari sanitari, che siano muniti del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica ed abbiano, nel ruolo di provenienza, maturato il titolo a partecipare ai concorsi previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1974

c) mediante inquadramento, nella qualifica iniziale, del personale di ruolo della carriera ausiliaria, del personale non di ruolo e di quello operaio del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso del diploma indicato alla lettera a), anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'articolo 2.

Il trasferimento e l'inquadramento sono disposti a domanda degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulle domande provvede il Ministro sentito il Consiglio di amministrazione per gli impiegati civili, nei limiti dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica.

Gli impiegati trasferiti conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, prendendo posto secondo l'ordine del ruolo di provenienza. In caso di pari anzianità di qualifica l'ordine di precedenza è determinato secondo le norme dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il personale di cui alla lettera b) è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, operai; il personale di cui alla lettera c) è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, impiegati non di ruolo, operai. Nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano i criteri indicati nel precedente comma.

ART. 3-bis.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di assistente tecnico superiore di radiologia medica che risultassero vacanti dopo effettuati i trasferimenti di cui al precedente articolo 3 sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto agli assistenti tecnici principali trasferiti o inquadrati ai sensi delle lettere a) e b) dello stesso articolo 3, prescindendo dalle anzianità di qualifica e di effettivo servizio stabilite dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Se la Commissione ritiene di considerare le modifiche da me proposte, gli emendamenti saranno inviati alla I Commissione Affari Costituzionali per il parere. Se la Commissione decidesse, invece, di non apportare alcuna modifica, il Governo si rimette in pie-

no alle decisioni della Commissione stessa, ed è pronto a proseguire l'iter legislativo del provvedimento che questa mattina viene definitivamente sottoposto alla vostra approvazione.

DE MEO, *Relatore*. Sono favorevole alle modifiche presentate dal Governo, anche perché già nella discussione in sede referente erano sorte perplessità e difficoltà per quanto riguarda gli inquadramenti. Con le proposte del sottosegretario queste perplessità vengono completamente eliminate. Quindi il ritardo di pochi giorni è giustificato, se pensiamo con questo emendamento di risolvere effettivamente la questione e di dare un giusto riconoscimento al coefficiente già posseduto, e che nella tabella non risulta.

PRESIDENTE. Sono dell'avviso che su questa pregiudiziale sia opportuno sentire il parere dei capigruppo, in maniera da agevolare le conclusioni. Se la preoccupazione del Governo è di migliorare il testo, anche in considerazione delle osservazioni critiche svolte nel corso dell'ultima seduta da alcune parti politiche, dobbiamo trovare il modo di coordinare bene e rendere tempestivo l'emendamento.

LUCCHESI. Noi condividiamo le preoccupazioni del Governo, e ci dichiariamo favorevoli al nuovo testo dell'articolo, nonché all'articolo 3-bis.

VENEGONI. Siamo d'accordo sul non far nulla che possa ritardare l'approvazione del provvedimento, uno dei cui punti qualificanti è l'inquadramento, per il quale sono state avanzate proposte che ne riconoscono l'esigenza.

Vorrei soltanto, giacché alcune modifiche devono essere apportate, suggerirne un'altra relativa ai titoli necessari per entrare in ruolo; vorrei che all'articolo 2 venisse soppressa la richiesta del possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, anche perché il punto b) del successivo articolo 3 conferma tale direttiva laddove dice «...che siano in possesso del diploma indicato alla lettera a), anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'articolo 2».

PRESIDENTE. Bisogna però considerare la differenza sostanziale tra la transitorietà di applicazione della II parte del provvedimento e la sua efficacia permanente.

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1974

DE MEO, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Venegoni di non insistere perché, mentre l'articolo 2 è di carattere generale, l'articolo 3 riguarda la prima fase di inquadramento in ruolo; e noi dobbiamo allinearci con tutte le disposizioni vigenti anche per altri settori. Se per il momento il titolo di studio può essere accantonato perché sostituito dall'esperienza, per i concorsi che si faranno in seguito non se ne potrà prescindere.

SAVOLDI. Siamo d'accordo sugli emendamenti proposti.

RAUTI. Siamo favorevoli a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Incarichiamo il relatore di trasmettere ai capigruppo gli emendamenti in maniera che ci si possa meditare sopra; poi il nuovo testo sarà inviato alle due Commissioni competenti per il parere.

ANGELINI. A mio avviso, l'articolo aggiuntivo 3-bis, pur migliorando le disposizioni, compie una discriminazione nei confronti del personale che da diverso tempo svolge il servizio previsto e precisamente, nel momento in cui esso viene collocato nel nuovo ruolo perché, mentre gli impiegati vi vengono trasferiti con tutta l'anzianità, gli operai rimangono al parametro iniziale.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non tornano al parametro iniziale, quelli che hanno il coefficiente superiore rientrano nella seconda categoria.

ANGELINI. Il coefficiente della prima categoria supera il parametro iniziale dell'operaio specializzato, che è 190 con 5 anni di anzianità, come base; il resto gli verrebbe riconosciuto come anzianità.

Ora mi pare sia un passo avanti quello che si è fatto; però vorrei che, ai fini dell'anzianità iniziale, venisse riconosciuto anche il servizio prestato presso stabilimenti o enti militari sanitari, per andare incontro a coloro che non dovessero godere del passaggio al parametro 245. Questo scopo lo si potrebbe raggiungere facendo in modo che, nell'articolo che si vuole aggiungere, l'anzianità di servizio venga riconosciuta dopo l'applicazione della legge; in questo modo, anche se la legge entra in vigore nel 1974, avendo riconosciuti i suddetti anni di servizio prestato, gli interessati potranno immediatamente rientrare nel parametro superiore.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sarebbe opportuno che venisse formulato un emendamento in modo che io possa farlo esaminare.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a quando le due Commissioni competenti avranno emesso il loro parere.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge senatori Marcora ed altri: Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2841).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Marcora, Venanzetti, Antonicelli, Ariosto, Arnone, Bruni, De Vito, De Zan, Farabegoli, Gatto Vincenzo, Genovese, Mazzei, Pirastu, Ripamonti e Signori: « Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 febbraio 1974.

L'onorevole de Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si tratta soltanto di una sanatoria, in quanto vengono aumentati i termini per la presentazione delle domande perché molti giovani, tra la pubblicazione della legge del 1972 e del manifesto di chiamata alle armi, sono caduti nell'equivoco e non hanno potuto usufruire dei benefici che la legge prevedeva. Tutto ciò ha portato perfino all'apertura di alcuni procedimenti penali; ora, con questa legge noi saneremo tutta la situazione in modo da poter entrare, poi, nella normalità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NAHOUM. Naturalmente non siamo contrari a questa norma che stabilisce la possibilità, anche per coloro che hanno riportato una condanna, di ripresentare la domanda; ma vogliamo dire, in particolare al rappresentante del Governo, che per quanto riguar-

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1974

da l'applicazione della legge sulla obiezione di coscienza si sono verificati degli inconvenienti assai gravi: non ultimo quello della commissione centrale per la verifica delle domande che ha subito tutta una serie di crisi con le dimissioni di un membro della commissione stessa, dimissioni motivate e documentate.

Dobbiamo tenere presente che non abbiamo ancora organizzato il servizio civile sostitutivo di quello militare, per cui il Ministero della difesa si trova costretto, molto spesso, ad inviare i giovani obiettori di coscienza a prestare servizio, per esempio, nei vigili del fuoco. Si pone, quindi, anche il problema dell'applicazione concreta della legge: che cosa intende fare il Ministero a questo proposito? Per esempio, il regolamento del servizio civile non è stato ancora emesso; non sono ancora state stipulate convenzioni con enti o istituzioni che, come stabilito dalla legge, avrebbero dovuto accogliere questi giovani. Siamo pertanto in una situazione di gravissime carenze che implicano dei problemi di carattere politico e morale.

Non vogliamo ostacolare l'iter di questa proposta di legge, ma desideriamo un impegno preciso del Governo su queste questioni fondamentali.

SAVOLDI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo socialista alla approvazione di questa proposta di legge che sana delle situazioni piuttosto gravi, desidero richiamare all'attenzione dei colleghi quanto avemmo occasione di dire nel corso della discussione sul bilancio in merito alla esigenza di un impegno da parte del Governo per una estensione della legge in generale.

RAUTI. Siamo contrari a questa proposta di legge perché, come avevamo previsto nel corso della discussione per l'approvazione della legge n. 772, essa non risolve la sostanza dei problemi. Quindi, se questi problemi debbono essere risolti, è necessario farlo in un quadro organico in merito al quale tutte le forze politiche si assumano le loro responsabilità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prendo atto con piacere che la quasi totalità dei rappresentanti dei gruppi, sulla base di quanto riferito dal relatore, si

è espressa a favore della approvazione di questa proposta di legge. Prima di dare una risposta ai quesiti che sono stati posti, vorrei brevemente ricordare ai colleghi i termini esatti della questione al 10 maggio 1974, anche al fine di poter conoscere l'esatta realtà alla quale siamo di fronte.

Innanzitutto, vorrei ricordare che le domande pervenute sono state in tutto 524, di cui pervenute quest'anno soltanto 124. Ho voluto dire queste cifre proprio perché è necessario rendersi conto della portata del fenomeno e delle difficoltà che si incontrano per cercare di dargli una soluzione. Di queste domande, 152, per motivi vari, sono state ritirate e sono state reincorporate, mentre ne sono state accolte 225 e ne sono state respinte soltanto 21. All'esame della commissione in questo momento vi sono 31 domande, in istruttoria 64 e respinte, per decorrenza dei termini, 31 che andiamo a sanare questa mattina con questo provvedimento. Il fenomeno, quindi, è abbastanza limitato, almeno allo stato attuale dei fatti.

Per quanto riguarda il problema del funzionamento dell'applicazione della legge, sapevano bene già anche i proponenti che l'attività della commissione non sarebbe stata facile. Ma desidero sottolineare che essa, pur verificandosi divisioni come è stato sottolineato, è riuscita sostanzialmente ad esprimersi in termini abbastanza unanimi su 225 casi. Si può quindi dire che la commissione, nel periodo in cui ha funzionato, ha dato risultati positivi, ma il Governo ritiene sia necessario un più lungo periodo per approfondire il tema della validità o meno della commissione stessa.

Circa il regolamento relativo al servizio civile sostitutivo, ci si è dovuti anche qui impegnare a fondo con varie amministrazioni. Fra l'altro non dobbiamo dimenticare che il regolamento deve essere portato avanti dalla Presidenza del Consiglio, con tutti i problemi che ha, d'intesa con il Ministero della difesa, col Ministero dell'interno, col Ministero di grazia e giustizia, col Ministero della pubblica istruzione e col Ministero dell'agricoltura. Si tratta quindi di un problema non semplice, ma nelle more dell'approvazione definitiva del regolamento si è evitato di giungere a delle forme di coercizione, anche se più volte siamo stati sollecitati. Il regolamento è al parere definitivo del Consiglio di Stato: quindi la parte relativa al Ministero è una parte conclusa.

Per quanto riguarda le convenzioni, vorrei ricordare che già da alcuni giorni, dal 22

aprile, 30 di questi giovani sono in servizio presso il Centro comunitario Gesù risorto per bambini spastici e poliomielitici, attività non leggera quindi, e altri 20 nella giornata di oggi dovrebbero poter andare presso la Casa dell'ospitalità di Ivrea. Per quanto concerne i rimanenti, si è fatto un tentativo di convogliarne una parte nel servizio civile dei vigili del fuoco, ma si sono riscontrate alcune difficoltà sia da parte degli obiettori di coscienza sia da parte del Corpo dei vigili del fuoco, per cui il tentativo è stato tempestivamente sospeso.

I primi 50 sono quindi stati sistemati; per gli altri si attende il regolamento in modo da poter portare a conclusione l'applicazione di una legge che io credo non sia di facile applicazione. Siamo in un momento delicato, nella prima fase di applicazione di questo provvedimento; e potete tutti immaginare le difficoltà che si incontrano sia per la delicatezza della materia, sia per la novità che rappresenta.

SAVOLDI. Ringraziando il sottosegretario per le informazioni date, proporrei che su questi problemi che sono stati sollevati fosse presentato un ordine del giorno da parte del relatore per impegnare il Governo a seguire il problema del regolamento e delle convenzioni.

DE MEO, *Relatore*. Ritengo superfluo un ordine del giorno dopo le soddisfacenti risposte date dal sottosegretario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

I giovani che nella prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, siano incorsi nella decadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, possono presentare la domanda stessa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora nei confronti dei suddetti giovani sia stata iniziata azione penale per reati militari determinati da obiezione di coscienza, l'azione rimane sospesa fino alla decisione del Ministro della difesa sulla domanda. Per co-

loro che siano stati condannati, anche se la sentenza sia divenuta irrevocabile, in caso di accoglimento della domanda, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti; la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Senatori Marcora ed altri: « Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza ». (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2841):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Angelini, Armani, Bandiera, Belluscio, Boldrito, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Cerri, D'Alessio, D'Auria, de Meo, Durand de la Penne, Guadalupi, Lettieri, Lizzero, Lucchesi, Magri, Mignani, Nahoum, Negrari, Orlando, Pellizzari, Rauti, Saccucci, Savoldi, Sobrero, Tesi, Vaghi, Venegoni, Villa.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO